

Statuto nazionale del Partito “Lega Lombardo-Veneta”

**con sede nazionale nella città di Venezia
San Marco 2598 – Fondamenta Prefettura**

**Approvato nel corso del congresso di partito ordinario del 28 Settembre 2008 in
Milano**

Art. 1 - Finalità

Il movimento politico chiamato “Lega Lombardo-Veneta” in seguito chiamato “Lega Lombardo-Veneta per la Libertà delle Regioni” è costituito da associazione politica nella finalità del rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana finalizzato ad una politica regionalistica su base europea.

Art. 2 - Simbolo

Il Simbolo della Lega Lombardo-Veneta registrato e depositato con atto Notaio Dott.Giulio Donegana in Lecco,è costituito da un cerchio ove all’interno è rappresentata una figura di un Guerriero in sella ad un cavallo alato e una figura contrapposta e continua di un Leone alato che porta nella zampa anteriore sinistra un libro aperto con scritta nella facciata destra "LIBERTA' DIRITTI E DOVERI DEGLI UOMINI". Il Cerchio di patrimonio della Lega Lombardo-Veneta ha una circonferenza segnata di colore Blue(pantone 300 C).Il Leone e il Guerriero la dicitura centrale Lega quindi la dicitura Lombardo Veneta posta all’interno e alla base del cerchio è di colore verde(pantone 368 c).

All’interno dello scudo del guerriero compare il biscione visconteo al centro di una croce.

Lo sfondo del cerchio è di colore bianco.

Il Simbolo depositato e registrato è di proprietà del movimento politico Lega Lombardo Veneta.

Il Presidente è depositario e rappresentante così dicesi per il movimento Lega Lombardo Veneta per la Libertà delle Regioni,movimento affiancato e depositato avente lo stesso simbolo.

Art. 3 - Presenze elettorali

La Lega Lombardo-Veneta sarà presente in tutte elezioni italiane

“Amministrative, Politiche (Camera dei Deputati e Senato Della Repubblica) ed Europee”

Art. 4 - Fondatori

Coloro che il 28 Settembre 2008 hanno proclamato la nascita del Movimento Politico “Lega Lombardo-Veneta o Lega Lombardo-Veneta per la Libertà delle Regioni”, chiamati anche Padri Fondatori, rappresentano di diritto la direzione nazionale del partito.

Art. 5 - Approvazione nomine dirigenziali

Il Congresso del 28 Settembre 2008 stabilisce il programma e le nomine dirigenziali nonché la costituzione del Partito secondo le procedure d'impegno politico e di scadenze elettorali.

Art. 5a - Denominazione

La Lega Lombardo-Veneta potrà essere chiamata “Partito” o “Movimento”.

Art. 5b - Qualifica degli iscritti

Gli iscritti alla Lega Lombardo-Veneta saranno chiamati “Consiglieri Federali Regionali” ovvero nei dibattiti politici all'interno del partito semplicemente “Consiglieri”.

Art. 6 - Organi dirigenziali del movimento

Vengono eletti:

- Nr. 1 Presidente Nazionale
- Nr. 35 Consiglieri Nazionali

Essi rappresenteranno il Consiglio Nazionale determinando l'azione generale del Movimento sotto tutti i profili organizzativi.

Il numero dei Consiglieri Nazionali eleggibili può essere variato con delibera del Consiglio Nazionale al fine di ampliare il Movimento.

Art. 6a- Espressioni di Voto nel Consiglio Nazionale

Ad ogni congresso il Consiglio Nazionale dovrà deliberare e pertanto ripartire le proprie idee relative alle scelte e all'interesse del Movimento. Viene fissata una quota pari ad un valore di 100. Il Presidente Nazionale fino a nuovo congresso avrà un potere di voto pari al 49% del Consiglio Nazionale, il quale consiglio in conformità di legge possiede la maggioranza del 51% suddivisa in parti uguali per ogni consigliere pari all'1,4571%.

Art. 6b - Competenze del Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale rappresenta politicamente e legalmente il Movimento Lega Lombardo-Veneta di fronte a terzi ed in giudizio. Ha funzioni di coordinamento nei confronti di tutti gli organi del Partito. E' in carica per 5 anni. Convoca e presiede il Consiglio Nazionale costituito dai 32 Consiglieri di Direzione Nazionale. Coordina l'attività del Movimento. Riscuote finanziamenti pubblici, privati e rimborsi elettorali. Può come previsto dallo statuto delegare nuovi Consiglieri Nazionali al fine di ampliare il Movimento purchè essi non superino il 50% dei Consiglieri nazionali eletti nei relativi congressi.

Il Presidente Nazionale è depositario del Simbolo del Partito.

Il Presidente Nazionale è il solo organo autorizzato ad avere funzioni decisionali nonchè a trattative di coalizione con altri Movimenti Politici .

Il Presidente individua e nomina il VicePresidente Nazionale.

Il Presidente individua e nomina il Segretario Amministrativo.

Il Presidente Nazionale approva l'Ordine del Giorno delle sedute del Consiglio.

Il Presidente nazionale approva i bilanci consuntivi e preventivi del Movimento.

Fatta eccezione per l'attività esercitata all'interno del Consiglio Nazionale, il Presidente determina in base ad ordinanze interne.

Art.6c -Presidenza Commissione elettorale

Il Presidente Nazionale presiede la Commissione elettorale.

Art.6 d-Vicepresidente Nazionale

Il Presidente Nazionale dal momento dell'elezione, entro giorni 30 (Trenta) dalla relativa nomina, designa e sceglie il Vicepresidente Nazionale del Partito.

Il Vicepresidente nazionale esercita le funzioni spettanti al Presidente Nazionale solo in caso di impedimento temporaneo ovvero permanente di quest'ultimo.

In caso di impedimento temporaneo ovvero permanente sia del Presidente che del Vicepresidente Nazionale, tali funzioni sono esercitate dal consigliere nazionale più anziano d'età.

Art. 7 - Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è costituito dai Consiglieri eletti dal Congresso di Milano del 28 Settembre 2008.

Il Consiglio Nazionale deve eleggere il Presidente e le Commissioni

Il Consiglio Nazionale ha funzione consultiva e decisionale a livello collegiale, garantisce l'applicazione delle linee politiche secondo le direttive del partito e fornisce il supporto tecnico giuridico e legislativo.

Il Consiglio Nazionale nomina allo scadere del quinquennio il Presidente Nazionale.

Il Consiglio Nazionale si riunisce nei tempi e secondo le procedure stabilite dal

Presidente Nazionale.

Il Consiglio Nazionale nomina i responsabili delle commissioni, i responsabili nelle amministrazioni locali e nazionali, i responsabili degli enti locali, il collegio nazionale dei probiviri (che sarà composto dal presidente e da 2 membri del Consiglio Nazionale).

Il Consiglio Nazionale nomina la commissione istruttoria e regolamenti.

Il Consiglio Nazionale nomina e sottoscrive assemblee nazionali con enti locali, sindacati di categoria, camere di lavoro, confederazioni, ordini professionali, organismi federativi, associazioni non governative e di categoria, ecc...

Le Manifestazioni di volontà nonché la propria attività del Consiglio Nazionale viene esercitata mediante delibere.

Art.7 a

Il Consiglio Nazionale si riunisce in numero di quattro sedute con cadenza trimestrale nell'arco dell'anno solare.

Inoltre l'assemblea può essere convocata dal Presidente Nazionale in via straordinaria ogni qual volta quest'ultimo lo ritenga opportuno.

L'assemblea può altresì essere convocata in via straordinaria da 2/3 dei Consiglieri Nazionali.

Nelle assemblee ordinarie e straordinarie, il Consiglio si atterrà agli argomenti previsti dall'ordine del giorno.

Art.7 b

Le assemblee del Consiglio sono disciplinate dall'ordine del giorno.

Lo stesso viene redatto dal Segretario Amministrativo e approvato dal Presidente Nazionale.

Art.7 c

Le Assemblee del Consiglio nazionale sono presiedute dal Presidente Nazionale, in caso di impedimento di quest'ultimo dal Vicepresidente Nazionale in caso di mancanza di quest'ultimo soggetto dal consigliere più anziano d'età.

Art.7 d

Le assemblee vengono organizzate tecnicamente e logisticamente dal Segretario Amministrativo.

Il Segretario Amministrativo dichiara aperto il dibattito e relativa chiusura.

Art.7 e

Per le Assemblee ordinarie e straordinarie la modalità di voto accettata è per alzata di mano.

Art.7 f

Il Segretario Amministrativo comunica a tutti i Consiglieri Nazionali data,ora e luogo delle Assemblee ordinarie e straordinarie nonché il relativo ordine del giorno.

Tale comunicazione dovrà essere trasmessa in un congruo periodo anteriore alla data prescelta per l'assemblea tramite i mezzi Raccomandata A/r,Raccomandata a mano,Fax ovvero E-mail.

Art. 8 - Club Federali

L'obiettivo del Movimento Politico Lega Lombardo-Veneta è di eliminare tutte le spese e gestioni inutili partitocratiche. Pertanto il movimento sarà privo di Sezioni che saranno altresì sostituite con Associazioni in forma di "Club Federali" gestiti in remoto a livello nazionale tramite le nuove tecnologie informatiche. Non sono consentite segreterie partitiche a livello locale, ma assemblee e congressi provinciali, regionali e nazionali dove tutti gli iscritti potranno intervenire. Sono autorizzati incontri e dibattiti esclusivamente tramite gli strumenti informatici di social network organizzati e presenti sul sito web ufficiale del Partito nelle modalità previste dal regolamento in rete.

Art. 8 - Modalità d'iscrizione

Tutti i cittadini di maggiore età di nazionalità italiana ed europea possono iscriversi al Movimento. L'iscrizione al Partito è gratuita.

Art. 9 - Prerogative d'iscrizione

A tutti gli iscritti viene chiesta dignità morale, ideologia regionale, godimento dei diritti civili e politici.

Tutti gli iscritti hanno l'obbligo di seguire la linea guida del Movimento Lega Lombardo-Veneta.

Art. 10 - Obiettivi e Finalità Politiche

Il Movimento Politico si richiama alla storia dei nostri valori regionali, ai principi liberali, alla cultura storica regionale, all'identità italiana e al rispetto della persona. Finalizzato a tutelare, migliorare e rispettare ogni iniziativa socio-economica, imprenditoriale, culturale, scientifico, di benessere sociale e personale.

In una società che richiede una profonda revisione dei meccanismi tra stato e regione il Movimento si impegna a portare una nuova riforma garantista, liberista, democratica tra regione e stato, tra regione e cittadino, purchè nell'interesse del cittadino e delle amministrazioni regionali e rendere una Regione sempre più moderna e vicino alle esigenze comunitarie.

Meno partitocrazia, meno burocrazia, più privato. Il principio regionalistico deve corrispondere alle esigenze e realtà locali. Occorre attivare ogni forma mirata allo sviluppo Socio-Economico. Pertanto dare inizio ad un graduale federalismo, che non è solo di carattere fiscale, ma che possa permettere alle Regioni assunzioni, compiti più determinati e specifici sul relativo territorio.

Contro ogni forma di cultura Marxista, Fascista, Leninista, Stalinista e Statalista occorre iniziare gradualmente a trasformare le regioni, che esse debbono essere in condizioni di assumere responsabilità di veri e moderni governi di autonomia locale. La Lega Lombardo-Veneta si pone l'obiettivo di abbattere i costi della politica, la politica di palazzo e delle caste di potere, che vanno a riflettersi negativamente sulla classe media. Eliminare gli sprechi e costi, eliminare clientelismi, abbattere la spesa pubblica e coprire lo spazio dei bisogni sociali con nuove norme e tecnologie che sappiano integrare, semplificare e agevolare il rapporto tra amministrazione e cittadino.

Tolleranza "zero" per gli spacciatori ed utilizzatori di sostanze stupefacenti, per i crimini da pirateria della strada, obiettivo eliminare lo scempio delle stragi sulle nostre strade dovute a guida "criminale", lotta allo sfruttamento della prostituzione da parte di organizzazioni criminali proponendo la costituzione di "case adibite" con controlli sanitari e di sicurezza sull'esempio Elvetico e Olandese.

Art. 11 - Modifiche statutarie

Il presente statuto costituisce testo base di cui il proporre eventuale modifiche o emendamenti con delibera è compito e di potere del Consiglio Nazionale, con la convocazione e la costituzione di un'assemblea avente la maggioranza del 50% + 1 degli aventi diritto al voto.

Art. 12 - Partecipazione Consiglio Nazionale

I Consiglieri Nazionali, i Consiglieri provinciali e regionali, Deputati, Senatori, Europarlamentari della Lega Lombardo-Veneta appartengono di diritto al Consiglio Nazionale nel periodo complessivo di durata della rispettiva carica.

Art. 13 - Costituzione

Milano, 28 Settembre 2008.

Premesso gli articoli 1,2,3,4,5,5a,5b,6,6a,6b,7,8,9,10,11,12, viene costituito dai Padri Fondatori il Partito "Lega Lombardo-Veneta" denominata anche "Lega Lombardo-Veneta per la libertà delle Regioni". In regime di legittimità viene effettuato il tesseramento che da diritto all'odierno congresso che iscrive i Fondatori al Movimento Politico.

Art.13 Bis a

Viene riconosciuta la costituzione, lo Statuto del Movimento, viene approvato il presente testo, che costituisce la base sul cui proporre tutti gli emendamenti e modifiche.

Art.13 Bis b

Viene data delibera al Presidente Nazionale di costituire le commissioni tecnico-interne con la designazione dei relativi consiglieri.

Art.13 Bis c

Viene data delibera al Presidente di istituire commissioni esterne chiamate "Organismi intellettuali" che permetta rapporti con identità professionali, economiche, imprenditoriali, sindacali, organismi non governativi e di categoria, federazioni, associazioni, organi no-profit, mass-media al fine di monitorare le esigenze sociali e la scelta delle linee politiche di indirizzo.

Art.14 Sostegno Economico del Movimento

E'Premessa la non finalità di lucro del Movimento Lega Lombardo-Veneta.

Come previsto dallo statuto l'iscrizione e l'appartenenza alla Lega Lombardo-Veneta sono gratuite.

Tuttavia gli iscritti ,simpatizzanti siano essi persone fisiche o giuridiche potranno di loro volontà donare forme economiche come previste dalla legge con un massimo di Euro 151.000 (centocinquantunomila),sul Conto Corrente del movimento a titolo "Contribuzione volontaria"

Art.14 a

Il movimento dovrà accettare tale contributo senza fine di vincolo ovvero obbligazione

Art.14 b

Il contributo dovrà essere giustificato da causale di versamento

Art.14 c

Il contributo dovrà essere accettato dalla maggioranza del consiglio nazionale.

Art.14 d

Dovranno essere corrisposte relativa dichiarazione fiscale da parte del Movimento come previsto dalle vigenti normative.

Art.14 e

E' divieto assoluto a tutti i militanti del movimento accettare compensi,denaro o altro senza la delibera del consiglio nazionale pena espulsione immediata dal partito.

Art.14 f

Il venire a meno degli obblighi come da Statuto (Art.14 e relativi commi)la Lega trasmetterà all'Autorità Giudiziaria di competenza per quanto previsto dalla Legge.

Art.15 Foro di competenza

Avendo sede nazionale nella città di Venezia San Marco 25/98 fundamenta Prefettura in caso di controversia,il foro giudiziario di competenza sarà Venezia.

Disposizioni Finali

I Padri Fondatori firmano in calce il presente statuto in vigore nei termini previsti dalla Legge.

Viene nominato e quindi eletto presidente del Movimento

ROBERTO FORNILI

nato a Milano il 13 Maggio 1956

di professione Medico

residente in MONZA